

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 4****N. 236/AV4 DEL 08/04/2016****Oggetto: [Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età Operatore Tecnico M.S.
Cat. B]****IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 4**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- DETERMINA -

1. Di collocare a riposo d'ufficio, per raggiunti limiti di età, con decorrenza 01.08.2016, il dipendente Marchitello Salvatore, nato il 09.12.1949, Operatore Tecnico a tempo indeterminato, con un'anzianità contributiva pari ad anni 35, mesi 0 e giorni 26;
2. Di dare atto che nella fattispecie non ricorre l'obbligo del preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva;
3. Di dare atto che la presente determina non comporta impegno di spesa;
4. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale n. 26/96 e successive modificazioni.

p. Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane
dott. Michele Gagliani

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(UOC GESTIONE RISORSE UMANE)

Normativa di riferimento:

- Legge 8 agosto 1995 n. 335;
- Legge 27 dicembre 1997 n. 449;
- Legge 23 agosto 2004 n. 243;
- Legge 24 dicembre 2007 n. 247;
- Legge 30 luglio 2010 n. 122;
- Legge 15 luglio 2011 n. 111;
- Legge 14 settembre 2011 n. 148;
- Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- Legge 24 febbraio 2012 n. 14;
- Circolare INPDAP – Direzione Centrale Pensioni Ufficio I Normativa – n. 7 del 13 maggio 2008;
- Circolare INPDAP – Direzione Centrale Previdenza – n. 18 dell'08/10/2010;
- Nota Operativa INPDAP n. 56 del 22/12/2010;
- Nota Operativa INPDAP n. 27 del 21/07/2011;
- Circolare INPS – Direzione Generale n. 37 del 14/03/2012;
- Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 08/03/2012;
- Art. 2, comma 4 D.L. n. 101 del 2013 conv. in L. n. 125/2013;
- Art. 1 d.l. 24 giugno 2014 n. 90, conv. in L. n. 114 del 11 agosto 2014;
- Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2015;
- Circolare INPS n. 63 del 20/03/2015;
- CCNL Comparto sanità del 01/09/1995.

L'art. 24 della Legge n. 214/2011 ha modificato il regime dei limiti di età per la permanenza in servizio stabiliti dai singoli ordinamenti e, pertanto, una volta raggiunti gli stessi, corre l'obbligo per l'amministrazione di adottare il provvedimento di collocamento a riposo d'ufficio.

L'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia, in base all'articolo sopracitato, non comporta la modifica del limite ordinamentale per la permanenza in servizio che rimane fissato in 65 anni.

Al raggiungimento di tale limite, qualora il Dipendente abbia maturato il diritto a pensione, l'Amministrazione è obbligata a risolvere il rapporto di lavoro, mentre, in assenza di tale diritto, la stessa è tenuta a prolungare il rapporto fino alla prima data utile a conseguire il collocamento a riposo.

Nel caso di specie, il Dipendente Marchitiello Salvatore, al compimento del limite ordinamentale di 65 anni aveva maturato un'anzianità assicurativa di 33 anni, 5 mesi e 5 giorni, non sufficienti a conseguire il diritto a pensione, per cui l'Amministrazione ha proseguito il rapporto di lavoro fino al raggiungimento del nuovo requisito anagrafico (66 anni e 7 mesi) previsto dalla normativa vigente per la pensione di vecchiaia, disponendo, con il presente atto, la risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° agosto 2016.

L'art. 37 del C.C.N.L. del Comparto Sanità, siglato il 01/09/95, prevede al punto a) la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato al compimento del limite massimo di età previsto dall'ordinamento vigente.

Nel successivo art. 38 2° co., viene specificato che la risoluzione del rapporto di lavoro avviene in questa ipotesi automaticamente e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'età prevista.

In base agli atti d'ufficio, alla data del collocamento a riposo, il dipendente di che trattasi, avrà maturato, salvo ulteriori risultanze, un'anzianità contributiva pari a 35 anni, 0 mesi e 26 giorni.

Si propone, pertanto, al Responsabile dell' U. O. C. Gestione Risorse Umane l'adozione della seguente determina:

1. Di collocare a riposo d'ufficio, per raggiunti limiti di età, con decorrenza 01.08.2016, il dipendente Marchitiello Salvatore, nato il 09.12.1949, Operatore Tecnico a tempo indeterminato, con un'anzianità contributiva pari ad anni 35, mesi 0 e giorni 26;
2. Di dare atto che nella fattispecie non ricorre l'obbligo del preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva;
3. Di dare atto che la presente determina non comporta impegno di spesa;
4. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale n. 26/96 e successive modificazioni.

Il Responsabile del Procedimento
dott.ssa Loredana Ciaffoni

per il parere infrascritto

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

Il sottoscritto, vista la dichiarazione del responsabile del procedimento, attesta che dalla presente determina non deriva alcun impegno di spesa a carico dell'azienda

Il Direttore U.O.C. Bilancio
Dott. Luigi Stortini

Il Responsabile f.f. Controllo Gestione
Dott. Luigi Stortini

- ALLEGATI -

Nessun allegato